



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 18/10/2010*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 173

data: 21/09/2010

**OGGETTO: Appalto unico per il servizio gestione rifiuti in ambito ATO LECCE 1. Piani finanziari 2006-2007 e 2007-2008. Contenzioso con la ditta appaltatrice mandataria dell'ATI aggiudicataria Aspica srl. Incarico legale per la citazione in giudizio della ditta.**

L'anno duemiladieci addì ventuno del mese di Settembre alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	No
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p style="text-align: center;">REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>21.09.2010</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale</p>	<p style="text-align: center;">REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>21.09.2010</u></p> <p style="text-align: center;">Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale</p>	<p style="text-align: center;"><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin-left: auto;"></div>
---	---	--

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Appalto unico per il servizio gestione rifiuti in ambito ATO LECCE 1. Piani finanziari 2006-2007 e 2007-2008. Contenzioso con la ditta appaltatrice mandataria dell'ATI aggiudicataria Aspica srl. Incarico legale per la citazione in giudizio della ditta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- Che in data 05/04/2004, con deliberazione n. 26, l'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.O. Le/1, di cui fanno parte 27 Comuni, approvava il progetto degli standard minimi dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e R.S.U.A., spazzamento ed igiene ambientale da anettere al Capitolato d'Appalto ed al Bando per l'individuazione del gestore unico per i nove comuni facenti parte dell'A.T.O. LE/1 e aventi il contratto in scadenza ovvero scaduto;
- Che, nel corso dell'Assemblea del 18/09/2004, con deliberazione n. 39, si delegava al Comune di Lecce il ruolo di Stazione Appaltante in riferimento alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;
- Che il Comune di Melendugno, con deliberazione G.C. n. 57 del 31/3/2005, decideva, come gli altri comuni interessati, tra l'altro:
  - o di dare atto che l'Ufficio Unico Comune per l'appalto suddetto sarebbe stato diretto dal dirigente del settore Ambiente del Comune di Lecce, Arch. Fernando Bonocuore;
  - o di recepire la necessità di organizzare e rendere operativo presso il Comune di Melendugno l'Ufficio decentrato dell'Ufficio Unico Comune per l'appalto suddetto, che sarebbe stato diretto provvisoriamente dal Dr. Salvatore Gabrieli;
  - o di stabilire che per il Comune di Melendugno il costo previsto dal progetto dei servizi oggetto dell'appalto era pari ad € 1.116.000,00 per l'anno finanziario 2006, al netto dell'IVA e del ribasso di gara e che il Comune medesimo, trovandosi in regime di tariffa per il servizio di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 49 e successive modificazioni del D. Lgs. n. 22/97, non avrebbe dovuto corrispondere alcun canone alla ditta aggiudicataria, in quanto la medesima, era tenuta ad applicare e riscuotere la tariffa in parola;
  - o di stabilire altresì che, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nei comuni non ancora in regime di "tariffa Ronchi", la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto accollarsi direttamente l'onere del conferimento presso l'impianto di trattamento finale dei rifiuti, in quanto la tariffa applicata e riscossa avrebbe dovuto coprire tutti i costi del servizio, compresi quelli connessi al trattamento finale dei rifiuti;
- Che, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce n. 203 del 27/12/2005, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara all'ATI formata dalle ditte ASPICA soc. arl, ECOTECNICA srl e MONTECO srl, con ASPICA ditta mandataria, per un corrispettivo globale € 48.539.727,92 al netto dell'IVA, dell'Ecotassa e del costo di trattamento/smaltimento;
- Che con deliberazione G.C. n. 215/2005 si prendeva atto degli esiti della gara di cui sopra ed in particolare del fatto che il canone annuo per l'espletamento del servizio relativo al comune di Melendugno è pari ad € 1.112.986,80 oltre iva;
- Che, con deliberazione n. 52 del 20/12/2005, l'Assemblea dell'ATO Le/1 decideva di posticipare il termine per la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti solidi urbani al 1° aprile 2006;
- Che con la mandataria dell'ATI appaltatrice del servizio unico, in data 23/5/2006, il Comune di Lecce – delegato dall'ATO LE/1, quale stazione appaltante – stipulava il contratto d'appalto rep. n. 5681 del 23/05/2006;
- Che comunque il servizio veniva attivato in data 1/4/2006 sotto le riserve di legge;
- Che la ditta mandataria ed esecutrice del servizio sul territorio di Melendugno e cioè ASPICA soc. arl, obbligata contrattualmente ad applicare e riscuotere la Tariffa di Igiene Ambientale presso il Comune di Melendugno, solo in data 19/12/2006 (**ben otto mesi dopo l'attivazione del servizio**)

- presentava alcuni degli elaborati previsionali propedeutici appunto all'attività di applicazione e riscossione della tariffa medesima;
- Che con nota protocollo 6484 del 7/04/2008 ASPICA srl comunicava il trasferimento del servizio di igiene urbana del Comune di Melendugno alla ditta Ecotecnica srl a far data dal 1° maggio 2008;
  - Che con nota acquisita al protocollo n. 7873 del 11/04/2008 la ditta Ecotecnica srl, mandante componente dell'ATI aggiudicataria, comunicava all'ATO Lecce 1 ed al Comune di Melendugno la cessione di quote di partecipazione nell'ambito dell'ATI, mediante atto per Notaio Stellacci, rep. 18188 del 7/04/2008, ed in particolare l'acquisizione del cantiere di Melendugno a far data da maggio 2008;
  - Che quindi la ditta Aspica, quale mandataria e quale esecutrice dei servizi nel cantiere di Melendugno, era obbligata ad applicare e riscuotere la tariffa, comprensiva degli oneri di discarica, tanto che ha riscosso le bollette emesse, attraverso il concessionario della riscossione Equitalia spa, comprensive della quota prevista per lo smaltimento dei rifiuti;
  - Che, in conseguenza del ragionamento sopra esposto, la ditta gestore dell'impianto al servizio del bacino Lecce 1, Ambiente & Sviluppo arl, e cioè della piattaforma a tecnologia complessa di Cavallino, ha correttamente emesso fatture nei confronti della ditta Aspica per il conferimento dei rifiuti raccolti presso il comune di Melendugno;
  - Che la ditta Aspica non ha onorato il pagamento di dette fatture, o meglio, non ha eseguito con regolarità e puntualità i pagamenti, limitandosi, sporadicamente a saldare alcuni importi fatturati, senza, peraltro, interessare l'amministrazione a questo specifico problema nel quadro complessivo, già problematico di tutto l'appalto unico;
  - Che la ditta Ambiente & Sviluppo, dopo l'emissione di decreti ingiuntivi anche nei confronti del Comune di Melendugno, quale obbligato in solido per lo smaltimento dei propri rifiuti, puntualmente opposti dallo stesso Comune, è giunta a effettuare il pignoramento presso la tesoreria comunale per un importo di Euro 800.000,00, giusta nota della Banca Popolare Pugliese, acquisita al protocollo al n. 21895 del 2/12/2009;
  - Che nel mese di marzo 2010 presso gli Uffici dell'ATO Lecce 1 ed alla presenza dei rappresentanti dello stesso Consorzio ATO, si è tenuta una riunione nell'ambito delle procedure previste dall'art. 8 del Contratto d'Appalto, nell'ambito cioè del contraddittorio circa le misure e le quantità dell'appalto medesimo rispetto a quelle poste a base di gara;
  - Che in tale occasione si sono poste sul tappeto le varie e complesse questioni riguardanti le peculiarità del cantiere di Melendugno e si è depositata una dettagliata relazione circa tali questioni, a fronte della quale la ditta, appunto in contraddittorio, avrebbe fatto le proprie osservazioni;
  - Che la ditta al contrario non ha provveduto a formulare alcuna osservazione, continuando sostanzialmente a disinteressarsi alla questione del cantiere di Melendugno, con le molteplici complesse problematiche (riscossione gettito TIA, contraddittorio ex art. 8 del Contratto d'appalto, pagamento del servizio trattamento e smaltimento rifiuti);
  - Che, intanto, il Consiglio di Stato, prima in sede cautelare, poi con sentenza n. 6492 del 22/06/2010, depositata in segreteria il 17/09/2010, ha confermato la legittimità delle deliberazioni consiliari con le quali erano stati approvati i piani finanziari per le annualità gestite da Aspica e cioè 2006-2007 e 2007-2008 con gli importi che la ditta doveva riscuotere direttamente attraverso l'imposizione TIA;
  - Che in tali importi erano comprese le somme relative ai costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti da pagare alla ditta Ambiente & Sviluppo;
  - Che con propria precedente deliberazione n. 5 del 5/01/2010 si è stabilito di incaricare l'avv. Salvatore De Giorgi per la vicenda riguardante il pignoramento, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dell'ente, tra l'altro valutando l'opportunità di diffidare formalmente Aspica a effettuare i pagamenti delle fatture emesse dalla ditta Ambiente & Sviluppo;
  - Che conseguentemente sono state trasmesse note di diffida alla ditta Aspica nel tentativo di indurre la stessa a saldare le pendenze con il gestore dell'impianto di trattamento e smaltimento;
  - Che, in particolare, sono stati trasmessi n. 2 atti stragiudiziali di diffida ad adempiere alla ditta Aspica, rispettivamente in data 18/01/2010 e in data 01/09/2010;
  - Che sostanzialmente non è scaturito alcun esito, anzi, oltre al pignoramento presso la tesoreria

dell'ente, la ditta Ambiente & Sviluppo ha ultimamente trasmesso due atti di precetto (prot. n. 18404/2010 e n. 18403/2010) per ulteriori fatture non pagate da Aspica per il periodo contrattuale di sua pertinenza;

RITENUTO, alla luce del quadro sopra sommariamente descritto, ulteriormente complicato dalla circostanza che la ditta Aspica ha inopinatamente trasmesso fattura per le differenze tra gli importi determinati dalle deliberazioni consiliari – dichiarate legittime dal Consiglio di Stato - di approvazione dei piani finanziari e quelli previsti dai piani finanziari presentati dalla ditta Aspica, di dover provvedere al fine di ulteriormente tutelare la posizione dell'amministrazione nell'interesse della comunità amministrata;

RITENUTO di incaricare il medesimo legale, avv. Salvatore De Giorgi, di individuare ed intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare le ragioni del Comune in tutte le sedi sia giudiziali che stragiudiziali, con riferimento alle pretese di Ambiente & Sviluppo ed Aspica anche con facoltà di aggredire la cauzione fideiussoria o altra garanzia annessa al contratto rep. 5681 del 23.05.2006;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 136 del 10/08/2009, avente ad oggetto “Servizi legali presso il Comune. Art. 24 del Regolamento comunale dei contratti. Norme regolamentari per la liquidazione dei corrispettivi”, la quale prevede di assumere quale valore massimo del corrispettivo quello derivante dall'applicazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale diminuiti del 20% oltre le spese documentate;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

#### DELIBERA

Di richiamare qui le premesse e la narrativa che della presente fanno parte integrante e sostanziale;

Di incaricare l'avv. Salvatore De Giorgi, di individuare ed intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare le ragioni del Comune in tutte le sedi sia giudiziali che stragiudiziali, con riferimento alle pretese di Ambiente & Sviluppo ed Aspica, di cui ampiamente in narrativa, anche con facoltà di aggredire la cauzione fideiussoria o altra garanzia annessa al contratto rep. 5681 del 23.05.2006;

Di dare atto che il legale incaricato:

- si coordinerà con lo studio legale (avv. L. Capone) incaricato di seguire la vicenda del contenzioso amministrativo relativo all'impugnazione da parte di Aspica delle deliberazioni comunali di approvazione dei piani finanziari dalla stessa presentati, e che si ripercuotono sulla vicenda che qui interessa;
- si coordinerà altresì con gli uffici dell'ATO LECCE 1, in qualità di stazione appaltante, in collaborazione con gli uffici comunali, per l'eventuale escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta aggiudicataria a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto;

Di dare atto altresì che il meccanismo di quantificazione del corrispettivo per l'incarico di cui alla presente sarà quello previsto dalla deliberazione della G.C. n. 136 del 10/08/2009, richiamata in narrativa;

Di prevedere al momento la spesa di Euro 3.000,00 disponibile al cap. 138 imp. 1316;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.